

Prot. N. ACIU.2015. 394  
del 7 settembre 2015

(CITARE NELLA RISPOSTA)

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento
- All' **ARCEA**  
Via E.Molè  
88100 Catanzaro
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 Bolzano

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- All' **UNITAB**  
Via Fabio Massimo,72  
00192 – ROMA
- All' **ONT**  
Via XXIV Maggio,43  
00187 ROMA
- All' **A.P.T.I.**  
Via Raffaele Cadorna, 29  
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**  
**Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche Competitive  
della Qualità Agroalimentare Ippiche e  
della Pesca  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Al **Ministero Politiche Agricole**  
**Alimentari e Forestali**

ICQRF - Dip.to della tutela della qualità  
e dei prodotti agroalimentari e della  
repressione frodi

Via Quintino Sella, 42

00187 ROMA

All' **ISMEA**

Via Nomentana, 183

00161 Roma

Alla **Regione Puglia**

Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole

Lungomare N. Sauro, 45/47

71100 BARI

A **SIN S.p.A.**

Via Curtatone, 4/d

00185 ROMA

Prot. N. ACIU.2015.394

Roma li, 7 settembre 2015

**OGGETTO: Settore Tabacco – MIPAAF – Decreto 2858 del 07/08/2015 e s.m. e i.- Procedure ai sensi dell’art. 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle disposizioni di cui all’art. 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.**

## 1. Premessa

Il Decreto citato in oggetto, all’art. 5, comma 2 attribuisce all’ AGEA la competenza nell’emanazione della circolare che definisce:

- i criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti di tabacco greggio prodotto nel territorio nazionale, autorizzati alla contrattazione;
- le modalità di contrattazione;
- le procedure di trasmissione informatica dei contratti di coltivazione;
- le procedure relative alle informazioni di cui all’art. 4 del Decreto stesso:
  - a) comunicazione telematica, da parte degli acquirenti di cui ai punti 4., 5. e 6. di seguito specificati, di inizio delle attività connesse alla consegna del tabacco per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto;
  - b) comunicazione telematica dei dati contenuti nel bollettino di perizia, da parte dei venditori di cui ai punti 2. e 3. di seguito specificati, utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Organismo Pagatore competente in base alla rispettiva sede legale dell’OP e/o AOP;
  - c) trasmissione telematica dei dati di cui al punto a) e b), da parte degli Organismi Pagatori, all’AGEA;
- le procedure di controllo.

### Soggetti interessati alla stipula dei contratti di coltivazione

1. **Agricoltori** che coltivano tabacco per i raccolti delle annate 2015-2016 e 2017;

2. **Organizzazioni di Produttori** – le Organizzazioni individuate agli articoli 152-155 del Reg. (UE) 1308/2013 (di seguito denominate **O.P.**);
3. **Associazioni di Organizzazioni di Produttori** – le Organizzazioni individuate all’articolo 156 del Reg. (UE)1308/2013, (di seguito denominate **A.O.P.**);
4. **Imprese di prima trasformazione** – le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dell’Organismo Pagatore competente, di seguito denominate “**trasformatori**”;
5. **Manifatture** – le imprese industriali che eseguono, manualmente o per mezzo di macchine, il processo di lavorazione del tabacco greggio trasformato per l’ottenimento di un prodotto finito. Nel caso in cui svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatori da parte dell’Organismo Pagatore competente;
6. **Società affiliate alle manifatture** – le società controllate o appartenenti ad un gruppo facente capo ad una manifattura (di seguito denominate **società affiliate**). Nel caso in cui svolgano anche il processo di prima trasformazione devono avere il riconoscimento come trasformatore da parte dell’Organismo Pagatore competente.

I soggetti di cui ai punti **2.** e **3.** sono definiti “**venditori**”; sono definiti “**acquirenti**” i soggetti di cui ai punti **4., 5., e 6.**

## **2. Criteri per il riconoscimento dei primi acquirenti e dei venditori di tabacco greggio autorizzati alla contrattazione**

I contratti di coltivazione per la commercializzazione del tabacco greggio, obbligatori in attuazione dell’art. 168 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sottoscritti, in nome e per conto dei produttori associati, dalle O.P. e/o dalle A.O.P., riconosciute dalle Autorità competenti, e dai trasformatori, manifatture e società affiliate.

I contratti di coltivazione, ai sensi dell’art. 3 del citato Decreto:

- devono essere redatti secondo lo schema del contratto Allegato 1, annesso all’Accordo Interprofessionale per i raccolti delle annate 2015-2016 e 2017 (comma 5) fatto salvo quanto disposto al comma 1 lettera c) dell’art 6 (Disposizioni transitorie per il raccolto 2015);
- devono garantire ai sensi del comma 7 dello stesso Decreto il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .

### Riconoscimento dei “venditori”

Il riconoscimento dei venditori, di cui ai “punti 2. e 3.” del paragrafo 1 della presente Circolare è effettuato dalle Autorità competenti.

### Obblighi per il venditore

Il venditore, utilizzando le procedure informatiche messe a disposizione dall’Organismo Pagatore competente territorialmente:

- trasmette il Certificato di riconoscimento rilasciato dall’Autorità competente al 31 marzo dell’anno del raccolto di cui trattasi; per il solo raccolto 2015 tale data è posticipata al 25 settembre;
- trasmette la base associativa entro il 15 aprile; per il raccolto 2015 tale data è posticipata al 25 settembre.

Per il solo raccolto 2015 la trasmissione delle citate Certificazioni deve essere effettuata in forma cartacea all’Organismo Pagatore competente territorialmente.

Ai fini della trasmissione della base associativa e delle ulteriori attività telematiche, di seguito riportate, l’Organismo Pagatore competente, che utilizza gli applicativi presenti sul portale SIAN, richiede all’AGEA l’accreditamento per la gestione delle utenze da parte delle OP e/o AOP per permettere a queste ultime l’utilizzo del portale stesso.

### Verifiche Agea

L’Agea entro il 25 aprile dell’anno del raccolto di cui trattasi, trasmette agli Organismi pagatori territorialmente competenti in ragione della sede legale della O.P. ed A.O.P. la base associativa consolidata; per il raccolto 2015 tale data è posticipata al 5 ottobre 2015.

### Riconoscimento degli “acquirenti punti”

Il trasformatore che richiede il riconoscimento quale acquirente, di cui ai punti 4., 5. e 6. del paragrafo 1 della presente circolare, dotato delle idonee strutture di trasformazione necessarie per la tipologia di lavorazione, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47 della legge 445 del 20/12/2000 e s.m. e i. all’Organismo Pagatore competente in base alla sede legale della

società, secondo il fac-simile di cui all'allegato A), effettuando le dichiarazioni e precisando il possesso dei requisiti ivi indicati, che si intendono recepiti nella presente circolare costituendone parte integrante. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere trasmessa non oltre il 28 febbraio dell'anno del raccolto di cui trattasi. Per il raccolto 2015 tale data è posticipata al 15 settembre.

La manifattura o la società affiliata che non richiede il riconoscimento quale trasformatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 della legge n. 445 del 20/12/2000 e s.m. e i., all'Organismo Pagatore che ha riconosciuto il trasformatore che esegue il processo di prima trasformazione secondo il fac-simile di cui all'allegato A1), effettuando la dichiarazione ivi indicata, che si intende recepita nella presente circolare costituendone parte integrante.

#### Rilascio Certificato di Riconoscimento

L'Organismo Pagatore competente entro il **31 marzo** dell'anno del raccolto di cui trattasi (per il raccolto 2015 tale scadenza è posticipata al 25 settembre) rilascia il Certificato di riconoscimento agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti riportati nella una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato A) e A1) se del caso.

All'atto del riconoscimento l'Organismo Pagatore competente provvede alla costituzione del Fascicolo Aziendale.

L'acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Organismo Pagatore competente eventuali variazioni rispetto ai requisiti che hanno generato il rilascio del Certificato di riconoscimento.

#### Autorizzazione all'utilizzo di magazzino di deposito di tabacco in colli o secco sciolto e centri di acquisto

Il trasformatore, la manifattura o la società affiliata, (acquirenti di cui ai punti 4., 5. e 6 del paragrafo 1 della presente circolare) che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo dei magazzini di deposito e/o centro di acquisto deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 della legge 445 del 20/12/2000 e s.m. all'Organismo Pagatore, competente in base alla sede legale della società, secondo il fac-simile di cui all'allegato B), per i magazzini di deposito, e C) per i centri di acquisto. Tale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà pervenire ai fini dell'autorizzazione 15 giorni prima dell'utilizzo dei magazzini di deposito e 30 giorni prima dell'utilizzo dei centri di acquisto.

### Rilascio autorizzazione

L'Organismo Pagatore competente entro **10 gg** lavorativi, rilascia l'autorizzazione agli acquirenti che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare.

### **3. Modalità di contrattazione**

#### Fascicolo Aziendale

Gli Agricoltori interessati a sottoscrivere i contratti di coltivazione così come definiti di seguito nella parte "Contrattazione: norme generali" della presente circolare, devono attenersi a quanto disposto dal manuale del fascicolo aziendale trasmesso con circolare AGEA prot. n. ACIU.205.210 del 20/04/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20/03/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

I venditori sono tenuti anche essi a costituire il fascicolo aziendale.

#### Contrattazione: Norme Generali

Il contratto di coltivazione è stipulato tra un'impresa di trasformazione o una manifattura o una società affiliata ed una OP o AOP. L'acquirente può sottoscrivere con la medesima OP o AOP più contratti di coltivazione per il tabacco di uno stesso gruppo varietale, fermo restando che **i singoli produttori soci non siano presenti in più contratti.**

Il contratto di coltivazione è:

- a) **stipulato entro il 15 maggio** dell'anno del raccolto a cui si riferisce, fermo restando che le particelle interessate alla coltivazione del tabacco siano presenti nel fascicolo aziendale e nella domanda unica del produttore. Per il raccolto 2015 tale scadenza è posticipata **al 5 ottobre;**
- b) **trasmesso telematicamente entro il 20 giugno** dell'anno del raccolto a cui si riferisce, all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'OP o AOP. Per il raccolto 2015 tale scadenza è posticipata **al 5 ottobre.**



### Tipologie di Contratti, Impegni e Dichiarazioni di coltivazione

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 del Decreto citato in oggetto, i contratti di coltivazione devono essere redatti secondo lo schema del contratto annesso all'Accordo Interprofessionale (Allegato 1 all'Accordo) e devono garantire, ai sensi dell'art 3 comma 7 dello stesso Decreto, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Al riguardo, sono state individuate le seguenti tipologie di contratto:

- A) contratto** di coltivazione che una **OP o AOP** stipula, per un determinato raccolto e gruppo varietale per la totalità degli impegni di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero di soci**, con:
- a) un acquirente **ricosciuto come trasformatore**;
  - b) una **manifattura o una società affiliata** che **indica** nel contratto stesso **il trasformatore riconosciuto**.
- B) impegno di coltivazione** sottoscritto, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
- a) tra il **produttore associato**, socio diretto (o per tramite di altra Associazione a sua volta associata), e la **OP riconosciuta** di appartenenza;
  - b) **tra il produttore socio di una cooperativa** di produzione, e la medesima **cooperativa di produzione**;
- C) dichiarazione di coltivazione** che:
- a) viene stipulata da una AOP con la OP aderente nel caso in cui la prima sia la sottoscrittrice di un contratto di coltivazione tipo A), per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione **B)** interessati;
  - b) una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata OP riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con la OP o con il detto consorzio, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità degli impegni di coltivazione **B)** interessati.

Ai contratti sottoscritti dalle OP e/o AOP deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio (nel caso sia espressamente previsto dallo Statuto), con la quale si stabiliscono:

- a) i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo;

- b) il peso (al netto o al lordo delle tare a seconda di quanto concordato dalle parti) del quantitativo oggetto del contratto;
- c) il disciplinare di produzione che riporta le specifiche tecniche e commerciali del tabacco dei diversi gruppi varietali riportate in precedenza.

#### Contrattazione Raccolto 2015: Norma Transitoria

Si precisa che per il solo raccolto 2015, in applicazione di quanto disposto all'art. 6 punto 1. lettera C) del Decreto 2858 del 7 agosto 2015 e s.m., sono fatti salvi i contratti stipulati antecedentemente alla pubblicazione del Decreto.

Per tali contratti ove non di competenza delle OP e/o AOP la trasmissione telematica dovrà essere effettuata dall'acquirente.

#### Cambio di titolarità dei Contratti di Coltivazione

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un acquirente non sia in grado, per cause di forza maggiore, di tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, deve darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente territorialmente che, effettuata l'istruttoria della comunicazione ed acquisita la documentazione che lo stesso Organismo Pagatore riterrà opportuno individuare per tale finalità, valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente, onde garantire la commercializzazione del tabacco. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un'apposita appendice contrattuale.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- a) se richiesta **dopo l'inizio dei ricevimenti** del tabacco relativi ai contratti interessati;
- b) se riguarda **singoli impegni di coltivazione** anziché interi contratti.

Qualora l'Organismo Pagatore ritenga di dover autorizzare la modifica del contraente per un dato contratto, è necessario che siano acquisiti almeno i seguenti documenti:

- a) atto di revoca del contratto presentato all'Organismo pagatore debitamente firmato dall'OP o AOP e dall'acquirente;

- b) nuovo contratto di coltivazione che, rispetto al precedente oggetto di revoca, deve riportare la modifica esclusivamente dell'acquirente ed eventualmente dell'impresa di prima trasformazione che materialmente ritira e lavora il prodotto, ferme restando tutte le altre informazioni.

All'acquirente che non tiene fede ai propri impegni contrattuali è revocato il riconoscimento in via definitiva, e non potrà sottoscrivere contratti di coltivazione a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

#### Contratti e consegne di tabacco di provenienza estera

Gli acquirenti devono presentare all'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla propria sede legale i contratti di coltivazione stipulati con produttori e/o associazioni di produttori di un Paese dell'Unione europea o di un Paese terzo.

#### **4. Procedura di trasmissione dei contratti di coltivazione**

##### Trasmissione dei Contratti di Coltivazione all'Organismo Pagatore

Le OP o le AOP contraenti dovranno provvedere alla trasmissione telematica dei contratti di coltivazione utilizzando l'applicativo telematico utilizzato per il raccolto 2014 e precedenti.

Tale trasmissione dovrà essere effettuata entro il 20 giugno secondo le procedure poste in essere dall'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla sede legale dell'OP o AOP. Per il raccolto 2015 tale scadenza è posticipata **al 5 ottobre**.

##### Tenuta archivio contratti di coltivazione

I contratti di coltivazione in originale dovranno essere conservati in apposito dossier unicamente presso le sedi delle OP e/o AOP riconosciute.

## **5. Procedure relative alle informazioni di cui all'art. 4 del Decreto**

La comunicazione dell'inizio attività connessa alla consegna di tabacco per ciascun magazzino di trasformazione e/o centro di acquisto è effettuata dal trasformatore all'Organismo preposto al controllo.

Tale comunicazione a far data dal raccolto 2016 sarà effettuata telematicamente mediante apposita procedura informatizzata messa a disposizione dagli Organismi Pagatori territorialmente competenti.

Gli Organismi Pagatori territorialmente competenti riceveranno comunicazione telematica, per il tramite di apposito applicativo messo a disposizione delle OP e/o delle AOP, dei dati contenuti nel bollettino di perizia. I predetti dati saranno trasmessi telematicamente ad AGEA da parte degli Organismi pagatori.

### *Termini e scadenze: consegne tabacco e pagamento*

Le consegne di tabacco, in ragione dei contratti di coltivazione sottoscritti dagli aventi diritto, potranno essere effettuate dal 1° settembre dell'anno di raccolta di cui trattasi al 15 marzo dell'anno successivo. Per il tabacco varietà Kentucky e varietà Nostrano del Brenta il termine di consegna è fissato al 31 marzo.

Il pagamento del prezzo del tabacco definito alla consegna dal “acquirente” al “venditore” deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della consegna.

L'AOP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento degli importi da parte dell' “acquirente” bonifica l'importo spettante alla singola OP associata.

L'OP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento degli importi da parte dell' “acquirente” e/o AOP bonifica l'importo spettante al singolo produttore socio.

## **6. Procedure di Controllo**

Le attività di controllo si articolano in:

- a) amministrative;
- b) tecniche.

## **A) – CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

I controlli amministrativi sono indirizzati:

- ai produttori;
- agli acquirenti;
- alle OP e alle AOP.

### **A.1) – Controlli ai produttori**

I controlli amministrativi per i produttori sono effettuati nell'ambito del SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo).

### **A.2) – Controlli amministrativi sugli acquirenti**

Tali controlli hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione da parte degli acquirenti ed in particolare riguardano:

- a) il rispetto dei termini di pagamento, da parte dell'acquirente all'OP o AOP, del prezzo contrattuale (**entro 30 giorni dalla consegna**) in relazione all'esito della valutazione effettuato alla consegna del tabacco ed al valore attribuito, in sede contrattuale, ad ogni singolo grado qualitativo; **tale controllo riguarda almeno il 20% delle transazioni economiche** tra acquirenti e OP o AOP e può essere effettuato anche presso le OP e AOP;
- b) eventuali controlli supplementari inopinati.

### **A.3) – Controlli amministrativi sulle OP e AOP**

Tali controlli riguardano:

- a) la corretta tenuta, da parte dell'OP o AOP della documentazione relativa ai produttori soci;
- b) la corretta erogazione ai soci del prezzo d'acquisto, ed il rispetto delle relative modalità di pagamento (bonifico bancario o postale) secondo
- c) quanto stabilito nella parte “Termini e scadenze: consegne tabacco e pagamento della presente circolare”;

- d) eventuali controlli supplementari inopinati.

## **B) – CONTROLLI TECNICI OGGETTIVI**

I controlli tecnici, effettuati su un campione del **5% dei produttori interessati dai contratti di coltivazione** ( il campione sarà selezionato da AGEA ed eventualmente implementato su segnalazione specifica degli Organismi Pagatori), hanno lo scopo di accertare:

- a) che la produzione sia stata effettuata nelle particelle dichiarate negli impegni di produzione; questa tipologia di controllo è effettuata in campo;
- b) che il tabacco secco allo stato sciolto sia del raccolto oggetto del contratto;
- c) che le OP, AOP e gli acquirenti esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d'attuazione stabiliti dalla stessa;
- d) che il tabacco oggetto di consegna si trovi depositato presso i locali di cura o di deposito indicati dal produttore nell'impegno di coltivazione.

I controlli tecnici da espletare sul tabacco greggio secco allo stato sciolto si differenziano in controlli:

- a) nei locali di cura o deposito del produttore:  
questa tipologia di controllo interessa i quantitativi di tabacco giacenti presso le strutture aziendali dichiarate dai produttori negli impegni di coltivazione;
- b) nei magazzini di prima trasformazione e/o nei centri di raccolta o acquisto:  
questa tipologia di controllo è da configurare quale controllo inopinato inteso a verificare le giacenze di tabacco presenti all'atto del controllo, tenendo conto delle consegne già effettuate, del tabacco secco greggio allo stato sciolto dei raccolti precedenti e dei quantitativi di tabacco già avviati alla trasformazione.

Il tabacco greggio secco sciolto dei raccolti precedenti, eventualmente presente in magazzino, deve essere fisicamente e fiscalmente separato dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione del tabacco del raccolto di cui trattasi.

La verifica delle giacenze verrà effettuata in tutti i magazzini.

Nei centri acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti.

IL DIRETTORE

R. Lolli

(Allegato A)

Richiesta di riconoscimento del trasformatore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

*(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m. e i. )*

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della società quale trasformatore)\_\_\_\_\_

- 
- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
  - **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. \* ;**

**DICHIARA**

che il magazzino di trasformazione è sito in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) Via\C.da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e di possedere i seguenti requisiti:

- il possesso di uno stabilimento di trasformazione, almeno fino al **31 dicembre** dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, a titolo di: \_\_\_\_\_ ( proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità).
- lo stabilimento di trasformazione è costituito da un impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare \_\_, \_\_, \_\_, \_\_ (gruppo varietale 01, 02, 03, 04) quali (indicare quelle possedute necessarie alla tipologia di lavorazione):
  - a) nastro di alimentazione;
  - b) silos di miscelazione;
  - c) umidificatore-spulardatore;
  - d) nastri di cernita;
  - e) pressa e linea di confezionamento;
  - f) laboratorio di analisi con umidimetro;

g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04;

che la gestione di uno stabilimento, in nome e per conto proprio, comporta:

- la responsabilità dell'amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato (nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un soggetto giuridico associato, il criterio di cui al precedente comma si ritiene soddisfatto anche se adempiuto dai singoli soci);
- la responsabilità della gestione degli impianti dello stabilimento è affidata (a un tecnico qualificato espressamente designato), al \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla Piazza\Via\C.da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- la responsabilità della sicurezza degli impianti e della salute dei lavoratori;

che la società è nel pieno e libero esercizio della propria attività.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

*\*Si allega copia documento di identità in corso di validità*



(Allegato A1)

Dichiarazione della società manifattura e/o società affiliata

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

*(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/200 e s.m. e i. )*

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della manifattura e/o della società affiliata) \_\_\_\_\_

- 
- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
  - **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. \*;**

**DICHIARA**

che il processo di prima trasformazione avviene presso il magazzino di trasformazione sito in \_\_\_\_\_ del trasformatore (denominazione) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

*\*Si allega copia documento di identità in corso di validità*

(Allegato B)

Richiesta autorizzazione all'utilizzo del magazzino di deposito

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m. e i.)

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della società quale trasformatore, manifattura o società

affiliata) \_\_\_\_\_

riconosciuto dall'Organismo Pagatore \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_

- 
- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
  - **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. \*;**

**DICHIARA**

che per il magazzino di deposito di tabacco in colli e/o sciolto, sito in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) Via\C.da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, di possedere i seguenti requisiti:

- il possesso, almeno fino al **31 dicembre** dell'anno successivo al raccolto di cui trattasi, a titolo di: \_\_\_\_\_ ( proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità).
- in possesso delle attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro rilasciate dalle competenti autorità;
- presenza di bascula e di misuratore di umidità al momento dell'entrata e dell'uscita del prodotto.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

*\*Si allega copia documento di identità in corso di validità*

(Allegato C)

Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei centri di acquisto

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

*(Art.47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m. e i. )*

Il sottoscritto

Nato a

Residente in

Via

nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione della società quale trasformatore, manifattura o società

affiliata) \_\_\_\_\_

riconosciuto dall'Organismo Pagatore \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- 
- **consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;**
  - **ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. e i. \*;**

**DICHIARA**

che il centro d'acquisto, che si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento, sito in - \_\_\_\_\_ Via\C.da \_\_\_\_\_ n., collegato a quello di prima trasformazione, è in possesso dei seguenti requisiti:

- il possesso, fino a \_\_\_\_\_ , a titolo di: \_\_\_\_\_ ( proprietà, affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità).
- in possesso delle attestazioni relative alla regolarità urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro rilasciate dalle competenti autorità;
- presenza di bascula e di misuratore di umidità al momento dell'entrata e dell'uscita del prodotto;
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dalla OP o AOP contraente, con la quale la stessa dà il proprio assenso all'utilizzo del centro

d'acquisto autorizzato, in alternativa al magazzino di trasformazione ( si allega copia);

- che il centro d'acquisto è ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a Km. 50; (i centri d'acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati ad una distanza superiore a Km. 50 tra di loro; la richiesta di autorizzazione di un centro d'acquisto che non rispetti le distanze sopra indicate non potrà essere accolta. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco che saranno conferiti dai produttori presso i singoli centri d'acquisto richiesti saranno pari ad almeno Kg. 500.000 di tabacco contrattato, le distanze sopra indicate sono ridotte a Km. 20);
- che la consegna del prodotto presso il centro d'acquisto avverrà solo in presenza del produttore interessato; La delega, qualora ne ricorrano esigenze per il produttore è accettata solo se risulta da procura notarile;
- che il tabacco è trasferito dal centro d'acquisto presso il magazzino di deposito e/o di trasformazione dell'acquirente, in base alle proprie esigenze.
- che per il produttore che inizia la consegna presso il centro d'acquisto concluderà le consegne presso lo stesso centro.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

*\*Si allega copia documento di identità in corso di validità*